

N. di prot. 1336 A.M.T./CM

**OGGETTO:** Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia autobus e automezzi ausiliari, strutture industriali di officina e deposito, impianti e vetture funicolari. CIG 792174706E. Esclusione dalla procedura e rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela comunicato in data 5 novembre 2019.

a mezzo pec all'indirizzo PEC:

[gare.pulitori@legalmail.it](mailto:gare.pulitori@legalmail.it)

Spett.le

Pulitori &amp; Affini S.p.A.

Via A. Grandi n. 2

25125 BRESCIA

Spett.le Impresa,

con la presente si comunica che, ad esito dell'esame dell'offerta economica da Voi presentata, la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 14 ottobre 2019 ha rilevato: *"che il modello dell'offerta economica, seppur firmato digitalmente non è debitamente compilato nell'istestazione, dove mancano i dati del sottoscrittore dell'offerta e che non sono stati indicati sia i costi della sicurezza interni aziendali per l'intera durata dell'appalto, sia i propri costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, come espressamente richiesto a pena di esclusione..."* proponendo la conseguente esclusione della Vostra impresa dal procedimento di gara.

Con riferimento all'istanza di annullamento in autotutela da Voi formulata in data 5 novembre 2019, tesa ad ottenere la riammissione alla procedura indicata in oggetto, evidenzio che la Commissione Giudicatrice riunitasi in data 25 novembre 2019 per il riesame della propria proposta di esclusione, ha ritenuto *"che i costi della manodopera e i costi della sicurezza aziendali, indicati all'interno della tabella di scomposizione del costo indicati a pag. 3 dello schema di offerta, non sono riferiti, come evidenziato nella documentazione di gara (schema di offerta economica), a pena di esclusione, all'intera durata dell'appalto, né sono desumibili, con mero calcolo aritmetico, dal valore indicato relativamente a un anno, in quanto la dinamica di detti costi non è detto che si incrementi nel tempo in misura direttamente proporzionale al medesimo. Tale carenza inficia l'attendibilità dell'offerta, che, pertanto, non può essere ritenuta valida, né modificabile o integrabile con eventuale soccorso istruttorio"*.

Per le ragioni sopra evidenziate l'istanza di annullamento in autotutela non può essere accolta e conseguentemente si comunica, la Vostra esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Lombardia, Brescia, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gian Battista Scarfone